



Comune di Gioia del Colle
Città Metropolitana di Bari

**BANDO PUBBLICO INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.10 DEL 07/04/2014 E SS.MM.II.
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI
NEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**

Articolo 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 07 aprile 2014 così come modificata dalla L.R. n.3 del 10 marzo 2025, può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard previsti nell'articolo 10, comma 2 secondo il quale: *"E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:*

- *45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;*
- *55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;*
- *70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;*
- *85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;*
- *95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.*

Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione";

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare, come previsto dall' art.3 comma 3 della L.R.10/14.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € **18.400,00** (euro diciottomilaquattrocento/00) così determinato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1849 del 21 novembre 2025 (Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Legge Regionale 20 maggio 2014 n.22 art.2 co. 2 lett.p), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi. Devono essere indicati i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (Modello 730, Modello Redditi PF o Certificazione Unica) relativi a tutti i componenti del nucleo familiare così come risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando. La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) che stabilisce: *"I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica **non possono partecipare** alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura **per i cinque anni successivi** alla data di accertamento dell'occupazione abusiva"*. Pertanto l'occupante *sine titolo* che ha superato i cinque anni dalla data di accertamento dell'occupazione abusiva può partecipare al presente bando.

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

Si specifica, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 10/2014 che "l'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione".

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice, con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere c), d), e f) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno già presentato domanda per il precedente bando n.1/2018, **devono** rinnovare la domanda, in quanto la precedente graduatoria sarà dichiarata decaduta alla data di approvazione della graduatoria definitiva in esito al presente bando.

Gli interessati all'assegnazione possono perseguire una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Articolo 2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate compilando **esclusivamente l'apposito modello di domanda completo della relativa documentazione richiesta**.

Nei predetti modelli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con l'invio della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, così come previsti nel presente bando di concorso.

Ai sensi dell'art.71 comma 3 del D.P.R. 445/2000: *"Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito"*.

Il richiedente dovrà - ove coabitante - formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

La domanda di partecipazione, nonché ogni informazione inerente alle modalità di compilazione, potrà essere reperita presso:

- l'Area Territorio – Ufficio Casa del Comune di Gioia del Colle;
- le sedi delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di categoria presenti nel Comune di Gioia del Colle;
- le sedi dei Sindacati dell'Inquilinato;
- le sedi dei CAF presenti sul territorio di Gioia del Colle;
- sito ufficiale del Comune di Gioia del Colle – www.comune.gioiadelcolle.ba.it - Albo Pretorio.

Si specifica che, a pena di esclusione, il predetto modulo dovrà essere firmato dal richiedente e corredato da documento di riconoscimento in corso di validità.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la perdita del diritto dai benefici eventualmente conseguenti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, determinano una violazione di legge e saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi specifiche in materia.

Articolo 3

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti punteggi, secondo le indicazioni fornite di seguito, in accordo con quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii nei punti da a1) ad a15).

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono:

a1) reddito del nucleo familiare relativo all'anno 2025, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, determinato con le modalità di cui all'articolo 1 comma 1 lett.E) del presente bando, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale:**punti 4**

(dichiarazione 2026 pari a € 7.101,12 annui);

b) inferiore ad una pensione minima INPS: **punti 3**

(dichiarazione 2026 pari a € 7.954,05 annui);

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale:**punti 2**

(dichiarazione 2026 pari a € 15.055,17 annui);

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 o 4 unità:.....**punti 1;**

b) da 5 unità:**punti 2;**

c) da 6 unità:**punti 3;**

d) da 7 unità ed oltre:.....**punti 4;**

a3) monogenitoriale con uno o più figli minori a carico:**punti 2;**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo (67) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:

..... **punti 2;**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:

.....**punti 2;**

Tale punteggio è attribuibile:

- *purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.*
- *qualora il nucleo familiare richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.*

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare:.....**punti 2.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi) ;

a7) richiedenti la cui sede lavorativa nel Comune di Gioia del Colle, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza:.....**punti 1.**
Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11 della Legge Regionale 10/2014 e ss.mm.ii:**punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, come modificato dal D.M. 5 luglio 1975, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a8) e a9) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o ant igienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:**punti 2.**
La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n. 10 del 07/04/2014:

a) oltre 1 persona in più:**punti 1;**
b) oltre 2 persone in più:.....**punti 2;**
c) oltre 3 persone in più:.....**punti 3;**

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1;**

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:**punti 6;**

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione

giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato:**punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole);

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014:.....**punti 1.**

2. Non sono cumulabili i punteggi:

a4) con a6);

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Articolo 4

RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Le domande per la partecipazione al presente concorso debbono essere compilate, pena esclusione, secondo le procedure indicate al precedente articolo 2, e presentate nelle seguenti modalità:

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Margherita di Savoia n. 10, entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle sul sito istituzionale www.comune.gioiadelcolle.ba.it, ossia entro le **ore 12:00 del giorno 21 novembre 2026;**
- per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato come per legge alla trasmissione al seguente indirizzo PEC: **suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it**, entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle e sul sito istituzionale www.comune.gioiadelcolle.ba.it, ossia entro le **ore 12:00 del giorno 21 novembre 2026;**

Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse, **oppure pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando, non saranno prese in considerazione**, ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria.

Nel caso di invio di più istanze, vale l'ultima istanza presentata.

La domanda potrà essere presentata da soggetti delegati, previa allegazione dell'atto di delega.

Il modello di domanda, predisposto nelle forme dell'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii, deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti, indicando correttamente i requisiti di ammissibilità al concorso nonché l'eventuale possesso delle condizioni soggettive e oggettive che determinano l'attribuzione dei punteggi.

Ogni successiva comunicazione tra il richiedente e il Comune dovrà avvenire mediante la Posta Elettronica Certificata dell'Ente, suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it e mediante l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del richiedente, dichiarato dal richiedente stesso nel form di domanda. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in merito all'indirizzo pec dichiarato dal richiedente.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e desunte attraverso la documentazione consegnata di cui all'art. 5 del presente bando, il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda nonché alla formazione, entro 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, della graduatoria provvisoria dei concorrenti, secondo l'ordine dei predetti punteggi provvisori.

In calce a tale graduatoria sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio o esclusione.

La graduatoria provvisoria è pubblicata nelle stesse forme previste per il bando ed è comunicata a ogni singolo concorrente.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per l'opposizione, è trasmessa alle OO.SS. ed è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle e della ARCA Puglia Centrale – Bari, nonché sul sito del Comune.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate alla Commissione Provinciale di ERP di Bari, per il tramite dell'Ufficio Casa dell'Area Territorio di questa Amministrazione Comunale. L'Ufficio comunale competente, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e a ogni documento utile, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria e sulle richieste presentate.

L'Area Territorio - (Ufficio Casa), entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione della graduatoria definitiva il Comune dà notizia alla struttura regionale competente mediante compilazione dell'apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).

La graduatoria definitiva conserva la propria efficacia fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 7 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. e sostituisce a tutti gli effetti quella precedente approvata con determinazione dirigenziale n. 614 del 24.06.2019.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione e devono partecipare anche quelli collocati nella graduatoria definitiva vigente conseguente al bando 1/2018, che si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente bando, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo conducano alloggio sulla base di assegnazione temporanea *vigente, e non riveniente da precedente occupazione senza titolo*, pena la revoca della stessa.

A norma dell'art. 8 comma 4 della Legge Regionale n.10/2014, gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

Articolo 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per facilitare e velocizzare l'esame delle domande per l'ammissione al bando di concorso, si consiglia al concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, di allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1)** attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%. In alternativa si può presentare la ricevuta della domanda di riconoscimento inoltrata all'INPS entro la data di pubblicazione del presente bando accompagnata dalla relativa certificazione medica attestante le patologie invalidanti per le quali si richiede il riconoscimento delle disabilità; il richiedente dovrà in tal caso, trasmettere tempestivamente al Comune copia del verbale INPS non appena ricevuto e comunque non oltre il termine previsto per l'approvazione della graduatoria;
- 2)** Eventuale Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o antigiene e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A.S.L. (Dipartimento Prevenzione - Bari), dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato, ovvero certificazione rilasciata dagli organi preposti all'assistenza pubblica dalla quale risulti che il locale è procurato a titolo precario;
- 3)** Se cittadino straniero non appartenente a Paesi UE, allegare permesso di soggiorno CE (carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente a documentazione attestante attività lavorativa o reddito da pensione;
- 4)** provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 5)** provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
- 6)** provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 7)** attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Gioia del Colle e quello di residenza sia superiore a 40 km);

8) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione determinato ai sensi della legge vigente alla data della stipula del contratto, incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;

9) eventuale dichiarazione di tecnico abilitato relativa alla superficie dell'alloggio occupato, calcolata secondo le norme di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 10/2014 che rinvia alla definizione di superficie utile abitabile contenuta nell'art. 6 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023, qualora necessaria ai fini della verifica della condizione dichiarata;

10) certificato comprovante lo stato di disoccupazione, in caso di mancanza di reddito;

11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

12) Eventuale atto di delega per la predisposizione della domanda da parte di CAF o OO.SS.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Gioia del Colle si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o copia, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, corredata obbligatoriamente da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 6

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali sono valide **solo** ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di Leggi di finanziamento.

Articolo 7

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi definiti dall'art. 10 della Legge Regionale 10/2014 e ss.mm.ii. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 16 della L.R. n. 10/2014.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L.R. n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/14.

Articolo 9

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in riferimento al procedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014;
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso l'Ufficio Istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune;
- c) il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione al procedimento e per lo svolgimento delle attività istruttorie e amministrative connesse; il mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità di procedere alla valutazione della domanda, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge n. 241/90.
Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della Pubblica Amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla Legge e dal Garante;
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i suoi diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del G.D.P.R. del 2016/679;
- f) Il Responsabile del Procedimento relativo all'Avviso in oggetto è il Direttore di Area Territorio –SUAP, Ing. Lorenzo Domenico GIOVINAZZI.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 è il Comune di Gioia del Colle nella persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Giovanni Mastrangelo. Il responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) è l'Associazione Asmel, con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – 21013 GALLARATE (VA) raggiungibile:
– via e-mail all'indirizzo: servizio.dpo@asmel.eu;
– via pec all'indirizzo: dpo.asmel@asmepec.it.

Articolo 10

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10 del 07 aprile 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Gioia del Colle, 22/09/2026

Il Direttore di Area Territorio – SUAP e Ufficio Casa
Ing. Lorenzo Domenico GIOVINAZZI.